



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Brindisi

Ordinanza n° 22 /2016

SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

Il Capitano di Vascello (CP) Salvatore MINERVINO, Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Brindisi:

Visti gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

Vista la Legge 08 luglio 2003, n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

Visto il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”;

Visto l'art.105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'art.9 della Legge 16 marzo 2001, n°88;

Visto il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171 “Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n°172”;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;

Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;

Visto il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n° 72 “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



Visto il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il Dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

Visto il Dispaccio n° 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;

Vista la vigente Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Puglia in data 02 maggio 2016;

Vista la propria Ordinanza n° 13/07 in data 23 maggio 2007 recante la disciplina delle attività diportistiche nel Circondario Marittimo di Brindisi;

Vista la propria Ordinanza n. 35/2015 in data 29 aprile 2015 recante norme per la sicurezza della balneazione nel Circondario Marittimo di Brindisi;

Viste le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Brindisi di interdizione di specchi acquei a causa di pericolosità della falesia:

- n. 31/2008 in data 26 maggio 2008 (specchio acqueo in località "Cerano" del Comune di San Pietro Vernotico);
- n.46/2010 in data 17 giugno 2010 (specchio acqueo in località "Cala Materdomini" del Comune di Brindisi);
- n. 49/2010 in data 02 agosto 2010 (specchio acqueo in località "Torre Guaceto" del Comune di Brindisi);
- n.52/2012 in data 03 agosto 2012 specchio acqueo in località "Cipolla" del Comune di Torchiarolo);

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26.01.2009 "Approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta 'Torre Guaceto'";

Vista l'Ordinanza n.49/2010 del 03 agosto 2010 del Comune di Brindisi di interdizione dei tratti di spiaggia in località "Torre Guaceto";

Vista l'Ordinanza n. 39/2012 del 27 giugno 2012 del Comune di Carovigno per la fruibilità della costa del territorio comunale di Carovigno;

Vista l'Ordinanza n. 57/2012 del 03 agosto 2012 del Comune di Torchiarolo di interdizione di un tratto di spiaggia in località Cipolla;

Vista l'Ordinanza n. 81/2013 del 02 agosto 2013 del Comune di Carovigno di interdizione di un tratto di spiaggia in località Pennagrossa;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



Vista l'Ordinanza n. 33/2014 del Comune di San Pietro Vernotico in data 10 aprile 2014 di interdizione del tratto di spiaggia antistante il tratto di falesia ricadente in agro di San Pietro Vernotico – località "Cerano";

Vista l'Ordinanza n. 11 del 29 maggio 2015 del Comune di Brindisi di interdizione dei tratti di spiaggia in varie località del Comune di Brindisi.

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti, rientranti nella competenza di questa Autorità Marittima, relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere, nel Circondario Marittimo di Brindisi che comprende la costa dei Comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive intervenute, e delle determinazioni assunte a seguito dell'incontro del 29 aprile 2016 con i rappresentanti delle Associazioni/Enti di categoria, implementare e meglio specificare le vigenti previsioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di elevare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

ORDINA

CAPO I

Campo di Applicazione

Art. 1. La presente ordinanza trova applicazione nel periodo di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari, per la balneazione, come stabilito dalla Regione Puglia (obbligatoria dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre, e, al di fuori di tale periodo, ove lo stabilimento balneare intenda rimanere aperto per la balneazione previa formale comunicazione all'Autorità Marittima e al Comune), sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, all'interno del Circondario Marittimo di Brindisi coincidente con la costa dei Comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo.

CAPO II

Zone di Mare Interdette alla Navigazione

Art. 2. La fascia di mare fino a 200 mt di distanza dalla costa è riservata in via permanente alla balneazione, durante il periodo di validità della presente ordinanza.

In tale fascia di mare sono **VIETATI**:

- a) il transito, la navigazione e la sosta di qualsiasi unità navale;
- b) l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvo i casi in cui l'utilizzazione è legittimata da concessione demaniale marittima;
- c) l'attività di pesca (disciplinata dai successivi artt. 20 e 21).



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



Ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canotti), i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili devono navigare oltre tale fascia destinata alla balneazione, da raggiungere attraverso gli appositi corridoi di lancio.

Nelle Zona A dell'area marina protetta è **VIETATA** la navigazione.

Nelle Zone B e C è **VIETATA** la navigazione a motore; è consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.

Nell'area marina protetta di Torre Guaceto è **VIETATO** l'ancoraggio di qualsiasi unità navale.

Nelle zone B e C dell'area marina protetta è consentito l'ormeggio di unità navali autorizzate dell'Ente Gestore per le attività di visita guidata subacquea e scuola di vela, esclusivamente ai gavitelli singoli posizionati a tale scopo negli specchi acquei individuati dal medesimo Ente gestore;

nella zona A dell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni, esclusivamente nei campi di ormeggio predisposti dal medesimo Ente gestore.

Art. 3. Dai divieti che precedono, sono esclusi i mezzi di soccorso e di polizia marittima, i mezzi di soccorso, controllo e gestione dell'area marina protetta di Torre Guaceto, nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4. Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di **colore rosso o arancione** ancorati al fondo e posti a distanza non superiore ai 25 metri uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, e in corrispondenza dell'estremità del fronte mare. Qualora gli effetti di avverse condizioni meteorologiche dovessero spostare o rimuovere i predetti gavitelli, sarà cura dell'appositore darne tempestiva comunicazione a mezzo fax o e-mail a questa Autorità Marittima, con l'onere di provvedere al ricollocamento non appena possibile, fermo restando, nelle more, l'apposizione sulla spiaggia di cartelli monitori plurilingue che recitino **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) TEMPORANEAMENTE NON SEGNALATO o SPOSTATO"**.

E' vietato l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico ai predetti gavitelli di segnalazione, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

Art. 5. Laddove le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica plurilingue riportante la dicitura: **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO"**.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



CAPO III

Zone di mare vietate alla balneazione

Art. 6. La balneazione è **VIETATA**:

- a) nei porti e negli approdi turistici;
- b) nel raggio di metri **100** dalle strutture portuali;
- c) sulle rotte dirette di entrata/uscita dagli stessi sorgitori;
- d) entro metri **100** dagli insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica, che indichi il divieto di avvicinamento, opportunamente posizionata a terra in modo ben visibile;
- e) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinate all'attracco di unità per un raggio di metri **200**;
- f) all'interno dei corridoi di lancio;
- g) negli specchi acquei in concessione destinati all'ormeggio di unità di qualsiasi genere;
- h) a meno di 50 metri dai mezzi nautici impegnati in operazioni di soccorso o polizia marittima e dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento delle acque;
- i) negli specchi acquei antistanti la foce di torrenti, canali e lame, entro un raggio di mt.50, salvo che l'Autorità comunale o Sanitaria non imponga una superiore estensione per ragioni igienico-sanitarie;
- j) nelle zone di mare indicate da eventuali Ordinanze di interdizione emanate per motivi di sicurezza (quali ad esempio, pericolo di crollo o caduta massi da costoni rocciosi/franosi);
- k) nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita ordinanza dell'Autorità Comunale, che dovranno essere segnalate da appositi cartelli redatti in più lingue, posizionati a cura dei Comuni interessati.
- l) nella zona "A" di riserva integrale dell'area marina protetta di Torre Guaceto; nelle zone B e C della riserva la balneazione è consentita dall'alba al tramonto.

È permanentemente interdetto il transito e la sosta delle persone sulle scogliere frangiflutti e opere similari poste a difesa della costa presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

CAPO IV

Segnalazione del limite delle acque sicure

Art. 7. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari di stabilimenti balneari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità metri 1,60) entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato mediante il posizionamento di gavitelli di **colore bianco** disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di mt.10 uno dall'altro. Qualora i Comuni non provvedano in tal senso,



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta in più lingue con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,60) NON SEGNALATO”.

Analogia prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

CAPO V

Corridoi di Lancio

Art. 8. I titolari delle aree in concessione per locazione di natanti ed i titolari degli stabilimenti balneari, qualora autorizzati con specifico atto di concessione a fornire il servizio di noleggio di natanti a remi, jole, canoe, pattini e mezzi simili, devono predisporre appositi “corridoi di lancio” riservati alla partenza ed all’atterraggio delle unità, previa comunicazione alla competente Autorità Marittima.

Le Amministrazioni Comunali, ove ritengano di voler fornire tale apprestamento di sicurezza nell’ambito del litorale di propria giurisdizione, dovranno comunicare preventivamente tale determinazione amministrativa a questa Autorità Marittima.

Art. 9. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza non inferiore a metri **10**;
- b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di **colore giallo** distanziati a intervalli di **20** metri nei primi **100** metri da terra e successivamente ad intervalli di **50** metri, collegati tra loro con sagola galleggiante;
- d) individuazione delle imboccature al largo mediante posizionamento di gavitelli esterni di delimitazione di colore bianco;
- e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura **“RISERVATO AL TRANSITO DI MEZZI NAUTICI - DIVIETO DI BALNEAZIONE”.**

Qualora gli effetti di avverse condizioni meteorologiche dovessero spostare o rimuovere i predetti gavitelli, sarà cura dell’appositore darne tempestiva comunicazione a mezzo fax o e-mail a questa Autorità Marittima, con l’onere di provvedere al ricollocamento non appena possibile, fermo restando, nelle more, l’apposizione sulla spiaggia di cartelli monitori plurilingue che recitino **“CORRIDOIO DI LANCIO TEMPORANEAMENTE NON SEGNALATO E NON UTILIZZABILE”.**

Art. 10. E’ fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all’interno dei corridoi di lancio.

CAPO VI



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



Norme di comportamento finalizzate alla sicurezza della balneazione

Art. 11. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:

- a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf) e similari, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- b) le unità devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, con velocità non superiore a 3 nodi;
- c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;

CAPO VII

Disciplina particolare dei servizi di salvamento

Art. 12. E' obbligo dei titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico per la balneazione, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale sopraelevata rispetto al fronte mare vigilato.

La postazione deve essere presieduta da un bagnino di salvataggio o un assistente abilitato bagnanti, appartenenti alle società/associazioni riconosciute, con regolare brevetto in corso di validità. Nel caso il fronte a mare della concessione sia **superiore ad 80 metri**, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni **80 metri** e multipli di fronte mare.

La suddetta postazione, che dovrà essere stata realizzata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve essere ubicata in prossimità del bagnasciuga, in una posizione che consenta la libera e completa visibilità del tratto di spiaggia e dello specchio acqueo di competenza.

E' facoltà dei concessionari, o dei Comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto nel presente articolo, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, ai sensi dell'art. 3 punto s) dell'ordinanza regionale del 2 maggio 2016, si intende la coppia conduttore-cane.

Ogni conduttore dell'unità cinofila dev'essere munito di brevetti di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio.

Resta comunque l'obbligo, per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio dev'essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



Art. 13 Il servizio di assistenza alla balneazione può essere assicurato in forma collettiva, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società.

I titolari di stabilimenti balneari che intendano organizzare il servizio di salvataggio collettivo devono far pervenire alla Capitaneria di Porto di Brindisi una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di una imbarcazione di emergenza presso ogni struttura, oltre che l'eventuale disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento con l'indicazione della sua dislocazione.

Il Piano dovrà altresì indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità, il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, il numero dei natanti a disposizione, l'elenco delle strutture che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco delle strutture dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare ai bagnini di salvataggio/assistenti bagnanti lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

Il Piano è approvato dalla Capitaneria di Porto di Brindisi.

In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

Art. 14. La postazione di salvataggio, deve essere segnalata da apposito pennone, visibile dall'intero arenile in concessione/specchio di mare antistante, sul quale dovrà essere issata una bandiera il cui colore indicherà quanto appresso indicato:

- una **bandiera di colore bianco** indicante la regolare attivazione della postazione;
- una **bandiera di colore giallo**, indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni a causa di raffiche di vento;
- una **bandiera di colore rosso** indicante balneazione pericolosa per condizioni meteorologiche avverse o per sospensione del servizio di salvamento. La bandiera di colore rosso sarà parimenti issata quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea es. inquinamento delle acque. L'avviso di pericolosità della balneazione dovrà essere inoltre ripetuto più volte anche per altoparlante.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura del bagnino di salvataggio o dell'assistente bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario della struttura balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine dell'Autorità Marittima competente.

Presso ogni struttura balneare deve essere affisso, in luogo ben visibile, un idoneo cartello plurilingue indicante il significato delle bandiere di segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto presso la postazione di salvataggio, unitamente ad un elenco riepilogativo dei recapiti utili e di emergenza (118 emergenza sanitaria, 1530 Guardia Costiera, 112 Carabinieri, 113 Polizia di Stato, 115 Vigili del Fuoco, 117



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



Guardia di Finanza, oltre che gli Enti/Autorità locali, per richiesta informazioni, ed i servizi pubblici).

Art. 15. Alla postazione di salvataggio deve essere preposto un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti munito di idoneo brevetto in regolare corso di validità rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla F.I.S.A. contraddistinto dalla sigla "M.I.P.", indicante la competenza ad operare in mare.

Deve essere, inoltre, previsto un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti per ogni piscina presente nella struttura balneare, distinto da quello addetto al salvamento in spiaggia. Il bagnino di salvataggio o l'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la qualifica, costituita da apposita maglietta/canottiera di colore rosso recante in maniera ben visibile, in colore bianco, la dicitura SALVATAGGIO o SALVAMENTO ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico della struttura.

In nessun caso il bagnino di salvataggio o l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni. Egli deve sempre stazionare presso la postazione di salvataggio.

Art. 16. E' obbligo dei titolari delle strutture balneari o del rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio di salvataggio collettivo, dotare il bagnino di salvataggio o l'assistente bagnanti di idoneo battello, tipo pattino o similare, colorato in rosso, recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento", con caratteri ben visibili, (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa), serie di bandiere indicate all'articolo 14, fischietto, pinne, binocolo, pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale per adulti e bambini, mascherine per respirazione bocca a bocca, apribocca a vite o similare. Il mezzo di soccorso deve sostare in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, fatto salvo quanto previsto dall'art.3, lettera n) dell'Ordinanza Balneare regionale.

In prossimità della postazione di salvataggio vi è l'obbligo, altresì, di posizionare un rullo, saldamente fissato al piano dell'arenile, con avvolti 200 metri di sagola di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o baywatch.

In corrispondenza dei limiti estremi della concessione devono essere posizionati almeno un salvagente anulare omologato munito di sagola galleggiante della lunghezza non inferiore a 25 mt.

Art. 17. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc..), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondosso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



Art. 18. Oltre a quanto previsto nella presente ordinanza, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni di primo soccorso e ogni altra attrezzatura ritenuta utile e necessaria per il primo soccorso:

- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, conforme agli allegati 1 e 2 del D.M. 388/2003, i cui articoli dovranno essere reintegrati, in caso di eventuale uso, facendo attenzione anche alle scadenze;
- tre bombole individuali di ossigeno monouso, da un litro, normobariche senza valvola di regolazione e mascherina ovvero bombola di ossigeno portatile (2 Lt.) con manometro, erogatore e mascherina.

Art.19. Fermo restando quanto previsto dall'art.4, capo B comma 9 dell'Ordinanza Balneare regionale, in merito alla facoltà riconosciuta ai concessionari di dotarsi sin dalla corrente stagione balneare di defibrillatore automatico esterno (DAE), con decorrenza dalla stagione estiva 2017 è fatto obbligo ai concessionari di dotare le strutture balneari di tale dispositivo.

Il defibrillatore deve essere collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo.

L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, almeno negli orari dei servizi di salvataggio e per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrante tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.

CAPO VIII

Pesca ed Attività Subacquee

Art. 20. Fermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni, durante la stagione balneare l'esercizio della pesca da superficie è vietato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla costa.

E' vietato l'esercizio della pesca subacquea ad una distanza inferiore ai 500 mt dalle spiagge ed è altresì vietato attraversare la fascia di mare destinata alla balneazione con arma subacquea carica.

Art. 21. Chiunque eserciti attività subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (pallone galleggiante sormontato da bandiera rossa con banda trasversale bianca nelle ore diurne, luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte nelle ore notturne, entrambi i segnali devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza). Ogni subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.

Art. 22. I nuotatori al di fuori delle acque riservate alla balneazione, qualora non siano accompagnati da unità di appoggio, devono avvalersi dei medesimi segnali previsti per i



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di tre metri e dotarsi di una cuffia di colore ben visibile.

Art. 23. Le unità a vela o motore in transito in prossimità dei segnali di cui sopra, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore ai 100 metri.

CAPO IX

Disposizioni particolari

Art. 24. Nell'ambito del Circondario Marittimo è vietato sorvolare il litorale e gli adiacenti specchi acquei, sino a 200 mt. dalla costa, con qualsiasi tipo di aeromobile o apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia; per le ulteriori fattispecie relative alla disciplina del volo da diporto e/o sportivo si rimanda a quanto previsto dal D.P.R 9 luglio 2010, n. 133.

Art. 25. Acquascooter, moto d'acqua e similari devono navigare secondo quanto espressamente previsto dall'Ordinanza n. 13/2007 in data 23 maggio 2007.

Art. 26. La navigazione dei *kite-surf* e le caratteristiche dei corridoi di lancio ad essi dedicati è disciplinata dalle norme di cui al capo VII dell'Ordinanza n. 13/2007 in data 23 maggio 2007.

CAPO X

Disposizioni finali

Art. 27. I responsabili delle strutture turistico-balneari e delle strutture destinate alla nautica da diporto sono tenuti ad esporre la presente Ordinanza all'ingresso delle strutture medesime, in luogo ben visibile agli utenti, affiancata alla vigente Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Puglia, in formato di almeno 70 x 100 cm.

Art. 28. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge.

Art. 29. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Art. 30. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua emanazione. Da tale data si intenderà abrogata la precedente Ordinanza n. 35/2015 in data 29 aprile 2015.

Brindisi, 09/05/2016

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Salvatore MINERVINO



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...

